REGOLAMENTO (CEE) N. 922/76 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 438/71 che stabilisce le condizioni cui è subordinato il beneficio delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 957/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce nel settore vitivinicolo le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 438/71 della Commissione, del 26 febbraio 1971 (4), il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che determinati documenti sono stati rilasciati, da un lato, da una commissione d'assaggio riconosciuta dallo Stato membro produttore e, dall'altro, da un organismo ufficiale dello Stato membro produttore ;

considerando che, per agevolare le esportationi di vini da pasto verso i paesi terzi, è indispensabile estendere le disposizioni del predetto regolamento agli Stati membri non produttori, corredandole di nuove norme per il controllo ;

considerando che è opportuno che, per essere ammesso al beneficio delle restituzioni, l'esportatore fornisca le prove necessarie ; che a tal fine occorre che precisi fra l'altro i numeri e le date dei documenti di accompagnamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (5) ; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento, gli Stati membri possono tuttavia prevedere che in casi specifici il documento di accompagnamento possa non essere compilato per determinati prodotti ; che, per conseguire gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 438/71, è pertanto necessario limitare l'applicazione di tale disposizione ;

considerando che l'estensione del disposto del regolamento (CEE) n. 438/71 agli Stati membri non produttori può sollevare difficoltà, segnatamente in ordine alla presentazione di determinate prove ; che, per consentire la valutazione finale delle misure in oggetto, occorre pertanto limitare l'applicabilità delle stesse al 30 settembre 1976 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 438/71, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i vini da pasto esportati

— hanno ottenuto l'approvazione di una commissione d'assaggio riconosciuta dallo Stato membro esportatore ; se tale Stato membro non è produttore, deve essere fornita anche la prova che trattasi di un vino da pasto comunitario,

— erano accompagnati all'esportazione da un bollettino d'analisi rilasciato da un organismo ufficiale dello Stato membro produttore o dello Stato membro esportatore e comprovante che i vini sono conformi alle norme comunitarie di qualità dei vini da pasto o, in mancanza di esse, alle norme applicate sul piano nazionale dallo Stato membro esportatore.

Nel bollettino d'analisi devono essere indicati almeno gli elementi seguenti :

— colore,

— gradazione alcolometrica totale,

— gradazione alcolometrica effettiva,

— tenore di acidità totale.

Inoltre, l'esportatore è tenuto ad indicare :

a) per i vini da pasto dei tipi A II e A III, le varietà di vite,

b) per i vini ottenuti con taglio, l'origine e i quantitativi dei vini utilizzati,

c) i numeri e le date dei documenti di accompagnamento.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(3) GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 48 del 27. 2. 1971, pag. 76.
(5) GU n. L 113 del 1° 5. 1975, pag. 1.

Gli Stati membri possono esigere che l'approvazione di cui al primo comma, primo trattino, sia data da commissioni regionali competenti che attestino che i vini sono conformi alle caratteristiche qualitative dei vini da pasto delle regioni di produzione da cui provengono ».

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 438/71 è completato dal seguente paragrafo 3 :

« 3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettera c), gli Stati membri esportatori non possono avvalersi della possibilità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1153/75. »

Articolo 3

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 438/71 è completato dal comma seguente :

« Esso è applicabile fino al 30 settembre 1976 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione